

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 14013/2026
Roma, lì, 17/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Presidente
MICHELE ROMANO
CARLO RENOLDI
GIOVANNI FRANCOLINI
FRANCESCO AGNINO Relatore

Sent. n. sez. 823/2026
CC - 15/04/2026
R.G.N. 11996/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 03/04/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
sentito il Procuratore Generale FABRIZIO VANORIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
sentito l'avv. _____ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. _____ cittadino iracheno, già detenuto in Italia in
esecuzione di sentenza di condanna per il delitto di partecipazione ad
associazione con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-bis cod. pen., veniva
scarcerato in data 6 febbraio 2026 per fine pena, avendo integralmente espiato
la sanzione inflittagli.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: FRANCESCO AGNINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5886e97e4a249abd
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



In epoca anteriore alla scarcerazione, l'interessato aveva presentato domanda di protezione internazionale.

Con provvedimento dell'11 febbraio 2026, la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa rigettava la domanda per manifesta infondatezza; tale provvedimento veniva notificato il 12 febbraio 2026 e non risultava impugnato con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

2. Con decreto del 20 febbraio 2026, il Questore di Caltanissetta disponeva il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sul presupposto della necessità di procedere all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, non immediatamente realizzabile a causa della mancanza di documenti validi per l'espatrio, della necessità di accertamenti supplementari in ordine all'identità e alla nazionalità e dell'indisponibilità di un vettore idoneo.

In data 23 febbraio 2026, all'esito dell'udienza camerale, il provvedimento di trattenimento veniva convalidato. Nel decreto di convalida si ritenevano sussistenti i presupposti della misura, valorizzandosi la carenza documentale e l'impossibilità di adottare misure alternative al trattenimento; veniva, inoltre, escluso che potessero essere oggetto di valutazione in tale sede le deduzioni difensive concernenti la sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto ritenute estranee al giudizio di convalida.

Avverso il decreto di convalida del 23 febbraio 2026, lo straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per l'omessa valutazione del rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio in Iraq, in ragione della propria condizione personale, della pregressa condanna per reati in materia di terrorismo e delle informazioni aggiornate e qualificate prodotte in atti in ordine alla situazione del Paese di origine.

Con sentenza del 25 marzo 2026, la Corte di cassazione annullava il provvedimento impugnato con rinvio al giudice competente per nuovo esame.

La sentenza di annullamento rilevava l'omessa valutazione di un profilo decisivo ai fini della legittimità del trattenimento, costituito dalla verifica della concreta e giuridica praticabilità del rimpatrio alla luce delle allegazioni difensive concernenti la sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.



n. 286 del 1998, precisando che tale verifica non può essere elusa mediante il richiamo al solo dato formale del rigetto amministrativo della protezione internazionale.

3. A seguito dell'annullamento, veniva fissata nuova udienza per la trattazione della richiesta di convalida del trattenimento.

Nel corso del giudizio di rinvio, la difesa dello straniero si opponeva alla convalida, deducendo, in particolare, la violazione del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, la perdita di efficacia del trattenimento per decorso dei termini nel giudizio di rinvio e la persistente omissione di ogni valutazione in ordine alle cause di inespellibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, con specifico riferimento al rischio, anche individualizzato, di trattamenti vietati in caso di rimpatrio in Iraq, alla luce della precedente condanna per reati in materia di terrorismo e del contesto del Paese di origine.

Con provvedimento del 3 aprile 2026, reso all'esito del giudizio di rinvio, il giudice convalidava nuovamente il trattenimento. In motivazione, riteneva infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura, affermando che, nel giudizio di rinvio, i termini per la decisione decorrono dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, facendo applicazione analogica dei principi elaborati in materia di misure cautelari personali. Escludeva, inoltre, la rilevanza delle deduzioni difensive in ordine alle cause di inespellibilità, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale fosse stata rigettata dalla competente Commissione territoriale e non fosse stata impugnata, reputando tale decisione definitiva e non manifestamente illegittima; riteneva, pertanto, che non residuassero profili suscettibili di valutazione incidentale ai fini della convalida del trattenimento. Confermava la sussistenza dei presupposti di legge della misura e disponeva la compensazione integrale delle spese del procedimento.

4. Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo: --a) l'erronea applicazione analogica della disciplina delle misure cautelari personali al trattenimento amministrativo nel giudizio di rinvio; --b) la violazione del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio, per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi desumibili dalla decisione rescindente; --c) la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 3 CEDU e dei principi in materia di non-refoulement, per avere escluso ogni verifica della concreta e giuridica praticabilità del rimpatrio in presenza di allegazioni specifiche sul rischio di pena di morte, tortura o



trattamenti inumani o degradanti; --d) il vizio di motivazione per omissione di esame di fatti decisivi, con riferimento alle allegazioni difensive e alla documentazione prodotta sulla condizione personale del ricorrente e sulla situazione del Paese di origine.

5. Con memoria del 14 aprile 2026, l'Avvocatura dello Stato insisteva per il rigetto del ricorso, evidenziando che: --a) correttamente il Giudice di Pace, a seguito di annullamento con rinvio di un provvedimento di convalida del trattenimento, aveva applicato per la fissazione dell'udienza il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen. e non già di cui all'art. 14 TUI; --b) erano state ritenute esplicitamente insussistenti le condizioni di vulnerabilità invocate dallo straniero, attraverso il richiamo alle statuizioni della Commissione Territoriale.

6. Si è proceduto con rito camerale partecipato e le parti hanno concluso come evidenziato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Infondato è il motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'inosservanza dei termini brevi di cui all'art. 14 TUI, ritenendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fissare l'udienza di convalida entro 48 ore dalla notifica della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.

Il Giudice di Pace ha sostenuto che, nel caso di annullamento con rinvio di un provvedimento di convalida del trattenimento, per la fissazione dell'udienza debba trovare applicazione il termine previsto dall'art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen. e non già il termine di cui all'art. 14 TUI.

Tale motivazione è corretta.

Invero, Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, B., Rv. 28784403 nell'affermare che *in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista "ex lege", posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in*



presenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione, ha precisato che per l'individuazione della normativa processuale applicabile alla convalida del trattenimento occorre guardare all'assetto sistematico delle garanzie a tutela dei destinatari delle misure cautelari, applicabili in forza della legge penale.

Deve pertanto farsi riferimento ai criteri che governano il sistema cautelare penale per come, in particolare, affermato da Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Pm in proc. Gravinese, Rv. 288480 – 04, che ha sancito il principio, valevole anche per il riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, secondo cui *in tema di misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame.*

Pertanto, il provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato, resta sospeso nella sua efficacia fino all'esito del giudizio di rinvio e potrà esplicare i suoi effetti, di restrizione della libertà personale, soltanto se il rinnovato riesame si concluderà con il rigetto della richiesta.

Si è così affermato che deve trovare applicazione, in caso di annullamento con rinvio di un decreto di convalida del trattenimento, l'art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., il quale *disciplina l'eventualità dell'annullamento con rinvio non solo del provvedimento del Tribunale per il riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della misura ma anche di quest'ultimo ove impugnato direttamente dinanzi al giudice di legittimità* (Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, B., cit., non massimata sul punto; Sez. 1, n. 1033 del 12/01/2026, T., n.m.).

Del resto, tale soluzione è coerente con la circostanza che il trattenimento – sia esso riconducibile alle ipotesi dell'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 o a quelle dell'art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015 – è una privazione di libertà strettamente correlata alla esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Non si tratta, dunque, di una misura privativa della libertà personale derivante dalla commissione di un reato (analoga alle misure cautelari di cui agli artt.272 e ss. cod. proc. pen.) o assimilabile alla esecuzione della pena (v. sul punto Corte cost. n. 96 del 2025), ma di una restrizione temporale della libertà personale "funzionale" e "servente" ad assicurare una delle ipotesi di espulsione coatta.



Orbene, il citato art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente che in caso di annullamento con rinvio il giudice debba decidere *entro dieci giorni dalla ricezione degli atti*.

Ciò premesso, il termine prima ricordato è stato ampiamente rispettato dal Giudice di Pace, il quale ha ricevuto la notifica della sentenza di annullamento con rinvio il 25.03.2026 ed ha emesso il proprio provvedimento il 3 aprile 2026.

3. Sotto altro aspetto, va rammentato che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 -01).

Invero, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, P., Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all'ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, G., Rv. 226035 - 01).

È parimenti pacifico che, nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, il giudice di merito è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, colmando le specifiche carenze motivazionali rilevate in sede di legittimità, senza poterne eludere la portata mediante una diversa qualificazione formale della fattispecie o attraverso argomentazioni solo apparenti.



4. Nel caso di specie, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato il primo decreto di convalida del trattenimento rilevando l'omessa valutazione di un profilo decisivo, costituito dalla verifica della concreta e giuridica praticabilità del rimpatrio alla luce delle deduzioni difensive concernenti la sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.

La sentenza rescindente ha, dunque, chiarito che il giudice della convalida non può limitarsi a una verifica meramente formale dei presupposti della misura, ma deve accertare se l'allontanamento cui il trattenimento è funzionalmente preordinato sia giuridicamente possibile, poiché la legittimità della compressione della libertà personale dipende direttamente dalla legittimità del rimpatrio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Sez. 6 civ., n. 17407 del 2014); analogamente, più di recente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02).

Invero, il divieto di espulsione incide direttamente sulla causa giustificatrice del trattenimento amministrativo, misura funzionale ed esclusivamente strumentale all'esecuzione del rimpatrio; sicché, in presenza di allegazioni specifiche circa l'inespellibilità dello straniero, il giudice non può prescindere dalla verifica della concreta e giuridica possibilità di eseguire l'allontanamento.

Tale ricostruzione è coerente con l'orientamento, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il trattenimento amministrativo non costituisce misura autonoma di controllo, ma forma di coercizione



funzionalmente e teleologicamente vincolata all'esecuzione dell'allontanamento (tra le altre, Sez. 5, n. 5664 dell'11/02/2026, V.R., n.m.).

Ne consegue che, in difetto di una prospettiva reale, attuale e giuridicamente praticabile di rimpatrio, la compressione della libertà personale risulta priva di fondamento legale.

6. Ciò posto, il provvedimento impugnato, reso all'esito del giudizio di rinvio, non si è uniformato al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento.

Il giudice del rinvio, dopo aver escluso la perdita di efficacia del trattenimento mediante applicazione analogica dei principi elaborati in materia di misure cautelari personali, ha nuovamente negato ogni rilevanza alle deduzioni difensive in ordine alle cause di inespellibilità, fondando tale esclusione sul solo rilievo che la domanda di protezione internazionale era stata rigettata dalla competente Commissione territoriale e non impugnata.

Una simile impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla sentenza rescindente e con la giurisprudenza di legittimità.

Il rigetto della protezione internazionale, infatti, non esaurisce né assorbe il dovere del giudice della convalida di verificare l'inespellibilità dello straniero, quando siano specificamente dedotti rischi di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

L'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 individua limiti assoluti all'allontanamento, operanti indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo di protezione internazionale.

In tema di cause di inespellibilità, va rammentato che ove vengano rappresentati i motivi ostativi all'espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (TUI), indubbiamente vi è il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace (Sez. 1 civ., n. 26633 del 15/09/2023) posto che l'art. 19 del TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dalla legge.

Nel caso di specie, tale verifica risulta del tutto omessa.

Il provvedimento impugnato non si confronta con la specifica condizione personale del ricorrente, segnatamente con la pregressa condanna per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., né con le allegazioni difensive relative al rischio individualizzato in caso di rimpatrio in Iraq, né con la documentazione informativa sul Paese di origine prodotta in atti.



L'omissione di tale scrutinio integra una motivazione meramente apparente, poiché sottrae alla valutazione un elemento che la sentenza rescindente aveva espressamente indicato come decisivo ai fini della legittimità della misura.

Né può ritenersi che la mancata impugnazione del rigetto della protezione internazionale consenta di arrestare il sindacato giurisdizionale.

Il controllo richiesto al giudice della convalida non coincide con quello sulla fondatezza della domanda di protezione, ma attiene alla legittimità costituzionale e convenzionale della restrizione della libertà personale, che non tollera automatismi fondati su dati meramente formali.

In conclusione, il provvedimento impugnato ha eluso il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio, riproponendo, sotto diversa veste argomentativa, la medesima omissione già censurata in sede di legittimità, e ha confermato il trattenimento senza verificare la concreta e giuridica praticabilità del rimpatrio, in violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 CEDU.

Poiché l'accertamento in ordine alla sussistenza delle cause di inespellibilità richiede valutazioni in fatto e l'esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito, non è possibile procedere in questa sede a una decisione sostitutiva.

7. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, affinché il giudice del rinvio proceda a un nuovo esame della richiesta di convalida, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Caltanissetta.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così è deciso, il 15/04/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Agnino

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

